Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 settembre 2004

in merito alle condizioni per l'importazione di sperma di animali domestici della specie bovina

[notificata con il numero C(2004) 3364]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/639/CE)

(GU L 292 del 15.9.2004, pag. 21)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Decisione della Commissione 2005/290/CE, del 4 aprile 2005	L 93	34	12.4.2005
►**M2**	Decisione della Commissione 2006/16/CE, del 5 gennaio 2006	L 11	21	17.1.2006
►**M3**	Decisione della Commissione 2006/292/CE, del 12 aprile 2006	L 107	42	20.4.2006

▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 settembre 2004

in merito alle condizioni per l'importazione di sperma di animali domestici della specie bovina

[notificata con il numero C(2004) 3364]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/639/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabile agli scambi intracomunitari ed all'importazione di sperma di animali domestici della specie bovina ([1]), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1, l'articolo 10, paragrafo 2 e l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 90/14/CEE della Commissione ([2]) reca l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di sperma surgelato di animali della specie bovina.

(2) La decisione 91/277/CEE della Commissione ([3]) stabilisce le misure di protezione sanitaria relative alle importazioni da Israele di sperma surgelato di animali della specie bovina.

(3) La decisione 94/577/CE della Commissione ([4]) stabilisce le norme sanitarie e di certificazione veterinaria per l'importazione di sperma bovino dai paesi terzi.

(4) In seguito alla modifica della direttiva 88/407/CEE mediante la direttiva del Consiglio 2003/43/CE ([5]) è necessario rivedere le decisioni della Commissione relative all'importazione di sperma di animali della specie bovina nella Comunità.

(5) Gli elenchi dei centri di raccolta e di magazzinaggio dello sperma dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di sperma di animali domestici della specie bovina provenienti da paesi terzi sono compilati e aggiornati conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 88/407/CEE che prevede che la versione aggiornata di tali elenchi sia resa pubblica. Gli elenchi sono disponibili sul sito Internethttp://europa.eu.int/comm/food/index_en.htm.

(6) La direttiva 2003/43/CE recante modifica della direttiva 88/407/CEE stabilisce che dal 1º gennaio 2005 lo sperma di animali domestici della specie bovina sia raccolto, trattato e immagazzinato secondo le nuove norme introdotte dalla direttiva 2003/43/CE allo scopo di poter essere disponibile all'importazione.

(7) Occorre tuttavia autorizzare l'importazione di sperma di animali domestici della specie bovina secondo le norme della direttiva 88/407/CEE che precedono le modifiche introdotte dalla direttiva 2003/43/CE.

(8) Pertanto l'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2003/43/CE stipula che:

([1]) GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2004/101/CE della Commissione (GU L 30 del 4.2.2004, pag. 15).
([2]) GU L 8 dell'11.1.1990, pag. 71. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/52/CE (GU L 10 del 16.1.2004, pag. 67).
([3]) GU L 135 del 30.5.1991, pag. 60.
([4]) GU L 221 del 26.8.1994, pag. 26. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/52/CE.
([5]) GU L 143 dell'11.6.2003, pag. 23.

▼B

— fino al 31 dicembre 2004 gli Stati membri autorizzano gli scambi intracomunitari e le importazioni di sperma raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alle precedenti disposizioni della direttiva 2003/43/CE e accompagnato dal modello di certificato precedente,

— in seguito gli Stati membri autorizzano gli scambi intracomunitari e le importazioni di sperma conforme a tali disposizioni precedenti soltanto se esso è stato raccolto, trattato e immagazzinato anteriormente al 31 dicembre 2004.

(9) È pertanto necessario predisporre un modello di certificato per le importazioni di sperma di animali della specie bovina raccolto, trattato e immagazzinato anteriormente al 31 dicembre 2004 da usare a decorrere dal 1º gennaio 2005.

(10) È opportuno raccogliere nello stesso documento tutte le informazioni relative alle importazioni di sperma di animali domestici della specie bovina (elenco dei paesi terzi autorizzati, requisiti veterinari prescritti per le importazioni e elenco dei centri autorizzati nei paesi terzi), e abrogare le decisioni 90/14/CEE, 91/277/CEE e 94/577/CE di conseguenza.

(11) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri autorizzano l'importazione dai paesi terzi elencati all'allegato I di sperma di animali domestici della specie bovina conformemente ai requisiti elencati nel modello di certificato sanitario di cui all'allegato II, parte 1, che va completamente compilato e deve accompagnare la merce.

2. Tuttavia, dal 1º gennaio 2005 gli Stati membri autorizzano le importazioni dai paesi terzi elencati all'allegato I di sperma di animali domestici della specie bovina raccolto, trattato e immagazzinato anteriormente al 31 dicembre 2004, conformemente ai requisiti elencati nel modello di certificato sanitario di cui all'allegato II, parte 2, che va completamente compilato e deve accompagnare la merce.

3. Lo sperma di cui al paragrafo 1 deve essere raccolto dopo la data di approvazione da parte delle autorità nazionali competenti dei paesi terzi interessati.

▼M1

4. Il requisito di cui al paragrafo 1 di utilizzare il modello di certificato di polizia sanitaria che figura all'allegato II, parte 1, si applica fatte salve le condizioni di certificazione specifiche e i modelli di certificati basati sugli accordi della Comunità e i paesi terzi in seguito a un riconoscimento di equivalenza.

▼B

Articolo 2

Le decisioni 90/14/CEE, 91/277/CEE e 94/577/CE sono abrogate.

Articolo 3

La presente decisione si applica a decorrere dal 18 settembre 2004.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

▼**M3**

ALLEGATO I

Elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di sperma di animali domestici della specie bovina

Codice ISO	Paese
AU	Australia
CA	Canada
CH	Svizzera
HR	Croazia
NZ	Nuova Zelanda
RO	Romania
US	Stati Uniti

▼**M2**

ALLEGATO II

Modelli di certificati veterinari per le importazioni

PARTE 1

SPERMA DI ANIMALI DOMESTICI DELLA SPECIE BOVINA DESTINATO ALLE IMPORTAZIONI RACCOLTO IN CONFORMITÀ DELLA DIRETTIVA 88/407/CEE DEL CONSIGLIO MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2003/43/CE

Il seguente modello di certificato è applicabile alle importazioni di sperma raccolto in conformità della direttiva 88/407/CEE del Consiglio, modificata dalla direttiva 2003/43/CE.

▼**M2**

PAESE **Certificato veterinario per l'esportazione nell' UE**

Parte I: Informazioni sulla partita spedita

I.1. Speditore ☐ Nome Indirizzo Codice postale			I.2.	I.2.a. Numero di riferimento locale:
			I.3. Autorità centrale competente	
			I.4. Autorità locale competente	
I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale			I.6.	
I.7. Paese di origine Codice ISO	I.8. Regione di origine Codice		I.9. Paese di destinazione Codice ISO	I.10. Regione di destinazione Codice
I.11. Luogo di origine/Luogo di pesca Centro sperma ☐ Nome Numero di riconoscimento Indirizzo Nome Numero di riconoscimento Indirizzo Nome Numero di riconoscimento Indirizzo			I.12. Luogo di destinazione Azienda ☐ Centro sperma ☐ Organismo riconosciuto ☐ Nome Numero di riconoscimento Indirizzo Codice postale	
I.13.			I.14. Giorno e ora di arrivo previsti	
I.15. Mezzo di trasporto Aereo ☐ Nave ☐ Vagone ☐ Autocarro ☐ Altro ☐ Identificazione Riferimento documentale			I.16. I.17.	
I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice del prodotto (codice NC) I.20. Numero di animali/ Peso lordo
I.21.				I.22. Numero di colli
I.23. Numero del sigillo e numero del container				I.24.
I.25. Merce certificata per Riproduzione artificiale ☐				
I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo ☐ Paese terzo Codice ISO			I.27. Per importazione o ammissione nell'UE ☐ Importazione definitiva ☐	
I.28. Identificazione della merce Specie (Nome scientifico) Marchio di identificazione Quantità di dosi Numero di riconoscimento del centro di raccolta d'origine				

▼M2

PAESE **Sperma di bovini domestici**

Parte II: Certificazione

II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato sanitario	II.b. Numero di riferimento locale

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1.1.

(nome del paese esportatore) ([3])

era indenne da peste bovina e afta epizootica nei 12 mesi immediatamente precedenti la raccolta dello sperma per l'esportazione e fino alla data della spedizione e durante lo stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione per queste malattie.

1.2. Il centro presso cui il seme da esportare è stato raccolto o immagazzinato:

1.2.1. soddisfa le condizioni stabilite nell'allegato A, capitolo I, della direttiva 88/407/CEE;

1.2.2. è gestito e sorvegliato conformemente alle condizioni stabilite nell'allegato A, capitolo II, della direttiva 88/407/CEE;

1.3. Il centro presso cui lo sperma da esportare è stato raccolto era indenne da rabbia, tubercolosi, brucellosi, antrace e pleuropolmonite contagiosa dei bovini nei 30 giorni precedenti la data della raccolta dello sperma da esportare e nei 30 giorni successivi a detta raccolta (in caso di sperma fresco, fino al giorno della spedizione).

1.4. I bovini presenti nel centro di raccolta dello sperma:

1.4.1. provengono da mandrie e/o sono nati da femmine conformi alle condizioni di cui all'allegato B, capitolo I, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 88/407/CEE;

1.4.2. sono stati sottoposti, nei 28 giorni precedenti il periodo di quarantena, alle prove prescritte dall'allegato B, capitolo I, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 88/407/CEE;

1.4.3. sono stati sottoposti al periodo di quarantena e alle prove di cui all'allegato B, capitolo I, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 88/407/CEE;

1.4.4. sono stati sottoposti almeno una volta l'anno agli esami di routine prescritti nell'allegato B, capitolo II, della direttiva 88/407/CEE.

1.5. Lo sperma destinato all'esportazione è stato ottenuto da tori donatori i quali:

1.5.1. soddisfano le condizioni fissate nell'allegato C della direttiva 88/407/CEE;

1.5.2. erano residenti nel paese esportatore nei sei mesi immediatamente precedenti la raccolta dello sperma destinato all'esportazione([1]);

oppure

erano stati importati da ([3]) dopo aver trascorso un periodo inferiore ai sei mesi nel paese esportatore e al momento dell'importazione soddisfacevano le condizioni sanitarie prescritte ai donatori il cui sperma è destinato all'esportazione nella Comunità ([1]);

1.5.3. soddisfano le condizioni per l'importazione applicabili allo sperma bovino fissate nel capitolo sulla febbre catarrale del codice sanitario per gli animali terrestri, elaborato dall'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE), a seconda della situazione del paese o della zona di residenza; ****

1.5.4. erano residenti nel paese esportatore in cui sono presenti i seguenti sierotipi della malattia emorragica epizootica (EHD):; e sono risultati negativi in due occasioni, a non più di 12 mesi una dall'altra, a una prova d'immunodiffusione su agar ([4]) e a una prova di neutralizzazione del virus per tutti i sierotipi di malattia emorragica epizootica (EHD) sopraelencati, prove condotte in un laboratorio abilitato su campioni di sangue prelevato prima della raccolta dello sperma e non meno di 21 giorni dopo detta raccolta; ***

▼**M2**

1.5.5. erano residenti nel paese esportatore in cui sono presenti i seguenti sierotipi della malattia emorragica epizootica (EHD):; e sono risultati negativi ad un prova d'immunodiffusione su agar ([4]) e ad una prova di neutralizzazione del virus per tutti i sierotipi di malattia emorragica sopraelencati, prove condotte in un laboratorio abilitato prima dell'ingresso e ogni sei mesi; **

1.5.6. sono risultati negativi in due occasioni, a non più di 12 mesi una dall'altra, ad una prova di sieroneutralizzazione del virus Akabane, prova condotta in un laboratorio abilitato su un campione di sangue prelevato prima della raccolta dello sperma e non meno di 21 giorni dopo detta raccolta. *

1.6. Lo sperma destinato all'esportazione è stato raccolto dopo la data d'approvazione del centro da parte delle autorità competenti nazionali del paese esportatore.

1.7. Lo sperma destinato all'esportazione è stato trattato, immagazzinato e trasportato secondo le prescrizioni della direttiva 88/407/CEE.

Note

Nota per l'importatore: il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

([1]) Depennare la menzione inutile.
([2]) [Cfr. casella I.28 nella parte I]:
Marchio d'identificazione: corrispondente all'identificazione degli animali donatori e alla data di raccolta dello sperma.
Numero di riconoscimento del centro di raccolta d'origine: da compilare se diverso da quello indicato nella casella I.11.
([3]) Paesi elencati nell'allegato I della decisione 2004/639/CE.
([4]) Gli standard per le prove diagnostiche sul virus EHD sono descritte nel capitolo sulla febbre catarrale del Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri (Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals).
**** Da utilizzare solo per Australia, Canada e Stati Uniti.
*** Da utilizzare solo per Australia e Stati Uniti.
** Da utilizzare solo per Canada.
* Da utilizzare solo per Australia.

NB: Il presente certificato deve:

a) essere redatto almeno in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione e dello Stato membro in cui lo sperma è introdotto nel territorio della Comunità;
b) essere previsto per un solo destinatario;
c) accompagnare lo sperma (l'originale).

Veterinario ufficiale:

Nome (in stampatello):

Data:

Timbro

Qualifica e titolo:

Firma:

▼**M2**

PARTE 2

SPERMA DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA RACCOLTO, TRATTATO E IMMAGAZZINATO PRIMA DEL 31 DICEMBRE 2004 PER ESSERE IMPORTATO A PARTIRE DAL 1º GENNAIO 2005, IN CONFORMITÀ DELL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2, DELLA DIRETTIVA 2003/43/CE DEL CONSIGLIO

Il seguente modello di certificato è applicabile a partire dal 1º gennaio 2005 alle importazioni di riserve di sperma raccolto, trattato e immagazzinato prima del 31 dicembre 2004, in conformità delle disposizioni precedentemente stabilite dalla direttiva 88/407/CEE del Consiglio, e importato dopo tale data in conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2003/43/CE.

▼M2

PAESE **Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE**

Parte I: Informazioni sulla partita spedita

I.1. Speditore ☐ Nome Indirizzo Codice postale		I.2.	I.2.a. Numero di riferimento locale
		I.3. Autorità centrale competente	
		I.4. Autorità locale competente	
I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale		I.6.	
I.7. Paese di origine Codice ISO	I.8. Regione di origine Codice	I.9. Paese di destinazione Codice ISO	I.10. Regione di destinazione Codice
I.11. Luogo di origine/Luogo di pesca Centro sperma ☐ Nome Numero di riconoscimento Indirizzo Nome Numero di riconoscimento Indirizzo Nome Numero di riconoscimento Indirizzo		I.12. Luogo di destinazione Azienda ☐ Centro sperma ☐ Organismo riconosciuto ☐ Nome Numero di riconoscimento Indirizzo Codice postale	
I.13.		I.14. Giorno e ora di arrivo previsti	
I.15. Mezzo di trasporto Aereo ☐ Nave ☐ Vagone ☐ Autocarro ☐ Altro ☐ Identificazione Riferimento documentale		I.16.	
		I.17.	
I.18. Descrizione della merce		I.19. Codice del prodotto (codice NC)	
			I.20. Numero di animali/Peso lordo
I.21.			I.22. Numero di colli
I.23. Numero del sigillo e numero del container			I.24.
I.25. Merce certificata per Riproduzione artificiale ☐			
I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo ☐ Paese terzo Codice ISO		I.27. Per importazione o ammissione nell'UE ☐ Importazione definitiva ☐	
I.28. Identificazione della merce Specie (Nome scientifico) Marchio di identificazione Quantità di dosi Numero di riconoscimento del centro di raccolta d'origine			

▼M2

PAESE

Sperma di bovini domestici raccolto, trattato e immagazzinato prima del 31 dicembre 2004

Parte II: Certificazione

II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato sanitario	II.b. Numero di riferimento locale

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1.1.

(nome del paese esportatore) ([3])

era indenne da peste bovina e afta epizootica nei 12 mesi immediatamente precedenti la raccolta dello sperma per l'esportazione e fino alla data della spedizione e durante lo stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione per queste malattie.

1.2. Lo sperma di cui sopra è stato raccolto prima del 31 dicembre 2004 presso un centro di raccolta dello sperma il quale:

1.2.1. soddisfa le condizioni stabilite nell'allegato A, capitolo I, della direttiva 88/407/CEE;

1.2.2. è gestito e sorvegliato conformemente alle condizioni stabilite nell'allegato A, capitolo II, della direttiva 88/407/CEE.

1.3. Il centro presso cui lo sperma da esportare è stato raccolto era indenne da rabbia, tubercolosi, brucellosi, antrace e pleuropolmonite contagiosa dei bovini nei 30 giorni precedenti la data della raccolta dello sperma da esportare e nei 30 giorni successivi a detta raccolta (in caso di sperma fresco, fino alla data della spedizione).

1.4. Al momento della raccolta dello sperma di cui sopra tutti i bovini presenti nel centro di raccolta dello sperma:

1.4.1. provengono da mandrie e/o sono nati da femmine conformi alle condizioni di cui all'allegato B, capitolo I, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 88/407/CEE;

1.4.2. sono risultati negativi, nei 30 giorni precedenti il periodo di quarantena, alle seguenti prove:

— prove di cui all'allegato B, capitolo I, paragrafo 1, lettera d), punti i), ii) e iii), della direttiva 88/407/CEE, e

— sieroneutralizzazione o test ELISA per la rinotracheite bovina infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva, e

— test di isolamento del virus (test degli anticorpi con fluorescenza o test con immunoperoxidase) per la diarrea virale bovina; nel caso di animali di età inferiore a sei mesi il test è stato posposto fino al raggiungimento di detta età;

1.4.3. sono stati sottoposti a un periodo di quarantena di 30 giorni e sono risultati negativi alle seguenti prove:

— esame sierologico per la brucellosi secondo la procedura descritta nell'allegato C della direttiva 64/432/CEE;

— test degli anticorpi con immunofluorescenza o prova colturale per Campylobacter foetus, condotti su un campione di materiale prepuziale o di liquido di lavaggio vaginale artificiale, oppure, nel caso di femmine, prova di agglutinazione del muco vaginale ([1]),

— esame microscopico e una prova colturale per Trichomonas foetus su un campione di materiale prepuziale o di liquido di lavaggio vaginale artificiale oppure, nel caso di femmine, prova di agglutinazione del muco vaginale ([1]);

1.4.4. sono risultati negativi, almeno una volta l'anno, agli esami di routine prescritti nell'allegato B, capitolo II, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della direttiva 88/407/CEE.

1.5. Al momento della raccolta dello sperma di cui sopra:

1.5.1. tutte le femmine presenti nel centro sono risultate negative almeno una volta l'anno ad una prova di agglutinazione del muco vaginale per Campylobacter foetus; e

1.5.2. tutti i tori impiegati per la produzione di sperma sono risultati negativi ad un test degli anticorpi con immunofluorescenza o a una prova colturale per Campylobacter foetus, condotti su un campione di materiale prepuziale o di liquido di lavaggio vaginale artificiale effettuato nei 12 mesi precedenti la raccolta.

▼**M2**

1.6. Lo sperma destinato all'esportazione è stato ottenuto da tori donatori i quali:

1.6.1. soddisfano le condizioni fissate nell'allegato C della direttiva 88/407/CEE;

1.6.2. erano residenti nel paese esportatore nei sei mesi immediatamente precedenti la raccolta dello sperma destinato all'esportazione ([1]);

oppure

erano stati importati da ([3]), dopo aver trascorso un periodo inferiore ai sei mesi nel paese esportatore e al momento dell'importazione soddisfacevano le condizioni sanitarie prescritte ai donatori il cui sperma è destinato all'esportazione nella Comunità ([1]);

1.6.3. si trovavano in un centro di raccolta di sperma in cui:

i) tutti i bovini sono risultati negativi almeno una volta l'anno ad una prova di sieroneutralizzazione o a un test ELISA per la rinotracheite bovina infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva ([1]), oppure

ii) i bovini non vaccinati contro la rinotracheite bovina infettiva sono risultati negativi almeno una volta l'anno ad una prova di sieroneutralizzazione o ad un test ELISA per la rinotracheite bovina infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva e in cui il test per la ricerca della rinotracheite infettiva bovina non è stato effettuato sui tori che hanno ricevuto una prima vaccinazione contro la rinotracheite bovina infettiva nel centro d'inseminazione dopo essere risultati negativi ad una sieroneutralizzazione o a un test ELISA per la rinotracheite bovina infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva e che dalla prima vaccinazione sono stati regolarmente rivaccinati ad intervalli non superiori ai sei mesi ([1]);

1.6.4. soddisfano le condizioni per l'importazione applicabili allo sperma bovino fissate nel capitolo sulla febbre catarrale del codice sanitario per gli animali terrestri, elaborato dall'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE), a seconda della situazione del paese o della zona di residenza; ****

1.6.5. erano residenti nel paese esportatore in cui sono presenti i seguenti sierotipi della malattia emorragica epizootica (EHD):; due occasioni, a non più di 12 mesi una dall'altra, a una prova d'immunodiffusione su agar ([4]) a una prova di neutralizzazione del virus per tutti i sierotipi di malattia emorragica epizootica (EHD) sopraelencati, prove condotte in un laboratorio abilitato su campioni di sangue prelevato prima della raccolta dello sperma e non meno di 21 giorni dopo detta raccolta; ***

1.6.6. erano residenti nel paese esportatore in cui sono presenti i seguenti sierotipi della malattia emorragica epizootica (EHD):; e sono risultati negativi ad una prova d'immunodiffusione su agar ([4]) e ad una prova di neutralizzazione del virus per tutti i sierotipi di malattia emorragica sopraelencati, prove condotte in un laboratorio abilitato prima dell'ingresso e ogni sei mesi; **

1.6.7. sono risultati negativi in due occasioni, a non più di 12 mesi una dall'altra, ad una prova di sieroneutralizzazione del virus Akabane, prova condotta in un laboratorio abilitato su un campione di sangue prelevato prima della raccolta dello sperma e non meno di 21 giorni dopo detta raccolta. *

1.7. Lo sperma destinato all'esportazione è stato raccolto dopo la data d'approvazione del centro da parte delle autorità competenti nazionali del paese esportatore.

1.8. Lo sperma destinato all'esportazione è stato trattato, immagazzinato e trasportato secondo le prescrizioni della direttiva 88/407/CEE, prima che fosse modificata dalla direttiva 2003/43/CE.

▼**M2**

Note

Nota per l'importatore: il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

(1) Depennare la menzione inutile.
(2) [Cfr. casella I.28 nella parte I]:
Marchio d'identificazione: corrispondente all'identificazione degli animali donatori e alla data di raccolta dello sperma, che deve essere avvenuta prima del 31 dicembre 2004.
Numero di riconoscimento del centro di raccolta d'origine: da compilare se diverso da quello indicato nella casella I.11.
(3) Paesi elencati nell'allegato I della decisione 2004/639/CE.
(4) Gli standard per le prove diagnostiche sul virus EHD sono descritte nel capitolo sulla febbre catarrale del Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri (Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals).
**** Da utilizzare solo per Australia, Canada e Stati Uniti.
*** Da utilizzare solo per Australia e Stati Uniti.
** Da utilizzare solo per Canada.
* Da utilizzare solo per Australia.

NB: Il presente certificato deve:

a) essere redatto almeno in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione e dello Stato membro in cui lo sperma è introdotto nel territorio della Comunità;
b) essere previsto per un solo destinatario;
c) accompagnare lo sperma (l'originale).

Veterinario ufficiale

Nome (in stampatello):

Data:

Timbro

Qualifica e titolo:

Firma:»